

RISOLUZIONI IN COMMISSIONE

La II Commissione,

considerato che:

il Ministro di grazia e giustizia, con decreto del 14 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1996, ha soppresso la sezione distaccata di Acri, compresa nella pretura circondariale di Cosenza;

il provvedimento ministeriale risulta motivato da due ragioni: a) la soppressione *de qua* consentirebbe « una maggiore efficienza del servizio giudiziario nel territorio della pretura circondariale... »; b) non vi sarebbe « pregiudizio alle popolazioni interessate perché il sistema viario esistente e la situazione orografica del territorio consentirebbero agevoli collegamenti tra i comuni periferici e la sede circondariale »;

le motivazioni innanzi testualmente riportate sono inequivocabilmente infondate giacché clamorosamente contrastanti con la realtà dei fatti;

quanto infatti, alla « maggiore efficienza del servizio giudiziario » giova ricordare: 1) che il comune di Acri conta una popolazione di ventitremila abitanti ed un comprensorio riferibile alla sezione distaccata di oltre quarantamila abitanti; 2) la sezione distaccata di Acri ha un carico di lavoro notevole (alla fine del 1996 risultavano pendenti oltre cinquecento processi civili); 3) i tempi processuali presso l'ufficio giudiziario in parola sono notevolmente più brevi della media circondariale, ed il trasferimento degli affari nella sede di Cosenza li dilaterrebbe a dismisura;

quanto, invece, agli « agevoli collegamenti » di cui godrebbero le « popolazioni interessate » e che escluderebbero ogni « pregiudizio alle popolazioni » medesime, si osserva che non c'è affermazione più errata;

la città di Acri dista circa 60 km da Cosenza;

il comune di Acri è comune montano e, ai sensi della legge n. 97 del 1994, gode dei benefici e delle deroghe previsti da tale normativa;

l'ufficio provinciale della motorizzazione civile di Catanzaro, infatti, con nota del 29 gennaio 1994 indirizzata alla regione Calabria, rilevava che i circa duecento chilometri stradali di collegamento con la città di Acri sono interessati da « particolari condizioni orografiche... che implicano forti asperità e pendenze, nonché inadeguata manutenzione della rete viaria »; nello stesso documento si legge che dette strade di accesso hanno « insufficiente larghezza e raggi di curvatura fortemente ridotti... » per « l'intero percorso », e che manca infine una « adeguata segnaletica stradale sia orizzontale che verticale ». L'ufficio della motorizzazione così concludeva: « quest'ufficio ritiene di dover esprimere un provvisorio parere di impercorribilità delle strade del Comune di Acri ai fini della sicurezza della circolazione... »;

la strada di principale collegamento con il capoluogo provinciale è interessata da un vasto movimento franoso che porta periodicamente all'interruzione della viabilità; l'ultimo episodio di tale natura si è verificato nei primi giorni di gennaio, come risulta da relazioni dell'Anas e della protezione civile;

evidente e conclamato appare pertanto l'infondatezza e la erroneità delle ragioni poste dal Ministro a sostegno del decreto di soppressione, così come evidente e conclamato appare l'isolamento giudiziario nel quale sarebbero poste le popolazioni interessate dalla sezione distaccata di Acri ove questa fosse soppressa;

in data 9 dicembre 1996 il consiglio regionale ha votato un ordine del giorno con il quale, pur in presenza di numerose soppressioni di sezioni distaccate insistenti sul territorio regionale, per la sola sezione distaccata di Acri, proprio per le caratte-

ristiche geografiche ed orografiche di quel territorio e per l'iniquità del provvedimento, ha chiesto il mantenimento dell'ufficio giudiziario;

impegna il Governo

a revocare il decreto ministeriale del 14 novembre 1996, soppressivo della sezione distaccata di Acri nell'ambito della sede circondariale di Cosenza.

(7-00135) « Bonito, Oliverio, Nardone, Occhionero, Olivo, Gatto, Giacco, Brunetti, Pittella, Bova, Gaetani, Rabbito, Tattarini, Paolo Rubino, Cesetti, Caruano, Brancati, Lumia, Rosiello, Di Stasi ».

La IV Commissione,

premessi che:

l'amministrazione della difesa ha impiegato ed impiega, per l'effettuazione delle varie lavorazioni, oltre agli operai appartenenti ai ruoli organici della difesa stessa, anche operai esterni, reclutati ai sensi del regio decreto 17 marzo 1932, n. 365;

tale situazione si protrae, per le stesse persone, ormai da molti anni;

la legge n. 537, di accompagnamento alla manovra finanziaria per il 1994, successivamente peggiorata dalla sentenza della Corte dei conti del 1995, ha determinato una condizione di ulteriore precarietà degli stessi lavoratori, con negazione delle garanzie in ordine alla continuità lavorativa e reddituale pattuita tra l'amministrazione della difesa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;

provvedimenti assunti dal Parlamento con la legge 23 dicembre 1996, n. 662 hanno ripristinato le condizioni di applicabilità delle disposizioni contenute nel regio decreto n. 365 del 1932;

nonostante il succitato provvedimento, sollecitato ed invocato anche dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, si

registrano, da parte dell'amministrazione della difesa, inadempienze applicative che impediscono il superamento degli atti di recesso del rapporto di lavoro che ormai si protraggono da molti mesi;

impegna il Governo:

ad adottare, in tempi immediati, tutte le iniziative volte alla riattivazione delle garanzie occupazionali e reddituali dei lavoratori già alle dipendenze dei Campalgenio, attraverso una corretta applicazione delle norme del regio-decreto;

ad emanare un provvedimento legislativo, per il personale con rapporto individuale e diretto nell'amministrazione della difesa, ai sensi degli articoli 51, primo comma lettera a), e 52 del regolamento sui lavori del genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, presente alla data del 31 dicembre 1995, che, nell'ambito di un'ottica di integrazione funzionale con il riordinamento del personale civile della difesa, prevedendone tempi e modalità provveda al progressivo inquadramento di tale personale nei posti disponibili nelle qualifiche e profili, attraverso concorsi con aliquote di riserva.

(7-00136) « Nardini, Gaetano Veneto ».

La I Commissione,

premessi che:

a) in provincia di Bolzano i toponimi in lingua tedesca vennero aboliti dal regime fascista, che li sostituì con nomi in lingua italiana;

b) ripristinati dall'accordo di Parigi, i nomi geografici in lingua tedesca e ladina oggi sono usati comunemente, ma ancora non risultano ufficializzati, per la mancanza di un'iniziativa specifica da parte del consiglio provinciale di Bolzano;

c) la competenza primaria della provincia autonoma di Bolzano in materia di toponomastica è prevista dagli articoli 101 e 102 dello statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

d) alcune forze politiche di lingua tedesca, fra cui il partito di maggioranza *Südtiroler Volkspartei*, non intendono procedere alla legalizzazione dei nomi tedeschi e ladini, perché vorrebbero cancellare buona parte dei nomi in lingua italiana;

e) la maggioranza della popolazione (stando anche ad un sondaggio realizzato nel 1992), sia di lingua italiana che tedesca e ladina, è contraria ad interventi di tipo traumatico e teme, in tale caso, un riaccendersi del conflitto etnico;

f) la *Südtiroler Volkspartei*, che sa di non avere consenso all'interno del consiglio provinciale di Bolzano, dove tutti i gruppi consiliari di lingua italiana e quello interetnico sono fermamente contrari alla cancellazione dei nomi geografici italiani, si è rivolta al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, Bassanini, chiedendo di discutere tale problema all'interno della « commissione dei sei » (consultiva del Governo) e di ricercare una soluzione in quella sede;

g) non si comprende come la « commissione dei sei » possa appropriarsi di una competenza propria della provincia autonoma di Bolzano;

h) la proposta della Svp è di fare una distinzione tra microtoponomastica e macrotoponomastica (che sarebbe fonte di dissidi continui, giacché non esiste alcuna regola scientifica per distinguere toponimi piccoli e grandi) e di affidare la microtoponomastica (qualsiasi cosa ciò significhi nelle intenzioni dei proponenti) ai comuni;

i) l'articolo 101 dello statuto di autonomia prevede esplicitamente il bilinguismo dei toponimi;

l) già nell'accordo di Parigi De Gasperi-Gruber, tra Austria e Italia, venne garantita ai cittadini di lingua tedesca la « parificazione delle lingue italiana e tedesca nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali come pure nella nomenclatura topografica bilingue »;

m) nel nuovo statuto di autonomia del 1972, agli articoli 101 e 102, si ribadisce l'obbligo delle bilinguità della toponomastica di Bolzano; in particolare, all'articolo 101 si stabilisce che « nella provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza e approvata la dizione » ed all'articolo 102 si prevede che le popolazioni ladine abbiano diritto al « rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse »;

n) la raccomandazione D della risoluzione n. 4 del 1967 dell'Onu invita gli Stati membri a rispettare la toponomastica bilingue nei territori bilingui o plurilingui ed espressamente recita: « Si raccomanda che in paesi nei quali si parlano più lingue, l'autorità locale: a) riporti i toponimi in ognuna delle lingue ufficiali e qualora sia opportuno anche in altre lingue; b) indichi chiaramente la parità di ordine o l'ordine di successione dei nomi ufficiali e c) pubblichi questi nomi ufficialmente riconosciuti in carte ed elenchi »;

o) il quadro giuridico su cui si basa l'autonomia della provincia di Bolzano prevede comunque espressamente il bilinguismo dei toponimi;

p) la soluzione della questione sudtirolese è stata possibile soltanto applicando il metodo del consenso e le questioni che rivestono rilievo etnico (essendo in grado di scatenare emozioni conflittuali) dovrebbero continuare ad essere affrontate con tale metodo, e non mai con il principio di maggioranza, soprattutto considerando che in Sudtirolo la maggioranza politica coincide con quella etnica;

impegna il Governo:

1) ad ascoltare ed acquisire tutte le diverse posizioni presenti nella provincia, considerando che nella « commissione dei sei » vi è una rappresentanza molto parziale della realtà sudtirolese, dunque non

in grado di raggiungere soluzioni consensuali in nome della popolazione;

2) ad operare in modo che lo statuto d'autonomia, che è legge costituzionale e che garantisce la pace fra i gruppi linguistici, sia rispettato soprattutto nel suo principio fondamentale, che è il bilinguismo;

3) ad evitare che il significato e il valore dello statuto possano venir messi in discussione dalle fondamenta, come avverrebbe se non si rispettasse il bilinguismo dei toponimi, che costituisce uno dei tre

punti dell'accordo De Gasperi-Gruber, su cui si fonda l'ancoraggio internazionale del « pacchetto »;

4) ad operare affinché il bilinguismo sia incentivato e consolidato, come strumento indispensabile alla pace e alla comprensione di tutti coloro che vivono in Alto Adige/Südtirol.

(7-00137) « Boato, Paissan, Cento, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Lecce, Pecoraro Scanio, Procacci, Scalia, Turroni ».